

## COPERTURA ASSICURATIVA

La Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli – Bianco) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017, ed è rubricata “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

Tra le importanti novità introdotte, l’art 10, comma 4, della suddetta legge sancisce l’obbligo di pubblicare i dati riferiti all’eventuale copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, con particolare riferimento al nome dell’impresa assicurativa, la tipologia delle polizze – sia quelle di copertura aziendale che quelle di copertura dei dipendenti e dei dirigenti – e le eventuali misure di autoassicurazione poste in essere, in alternativa, dall’azienda sanitaria.

In ottemperanza a quanto sancito dalla legge, si precisa quanto segue:

### **Denominazione impresa:**

UnipolSai Assicurazioni, sede legale in Via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna (Italia), Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966), iscritta al Registro delle Imprese di Bologna e P. IVA n. 00818570012, C.F. 00818570012 e REA n. 511469; società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046.

**Polizza:** 39179/65/172713619

### **Massimale assicurato R.C.T.:**

- Euro 18.500.000,00 per sinistro
- Euro 18.500.000,00 per danni a persone
- Euro 18.500.000,00 per danni a cose

### **Massimale assicurato R.C.O.:**

- Euro 8.000.000,00 per sinistro
- Euro 3.000.000,00 per persona

### **Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.):**

Tale copertura garantisce, nei limiti indicati nella polizza, i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per la distruzione o danneggiamenti a cose in consegna di fatti verificatisi durante lo svolgimento dell’attività per la quale è prestata l’assicurazione ed elencati nella citata polizza. La garanzia copre anche i danni cagionati a terzi dal personale a qualunque titolo operante presso l’Assicurato, anche quando svolge l’attività presso strutture sanitarie, socio-sanitarie o socio-assistenziali, sia pubbliche che private, compresa l’attività svolta presso soggetti pubblici o privati, quali asili, scuole e domicilio terzi. Rientra nella copertura anche il l’attività di telemedicina, di formazione e aggiornamento. La copertura si estende alla responsabilità civile personale degli esercenti le professioni sanitarie, sempre secondo le condizioni dettagliate nella polizza.

Sono compresi nella garanzia tutti i prestatori della cui opera si avvale l'Assicurato, nel rispetto delle norme di legge, come a titolo esemplificativo i borsisti, tirocinanti, corsisti, specializzanti, soci lavoratori, lavoratori con contratto di somministrazione lavoro e lavori occasionali (art. 54 bis DL 50/2017 convertito dalla Legge 96/2017).

**Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.):**

Tale copertura garantisce, nei limiti indicati nella polizza:

- Ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e per gli effetti del D. Lgs. 38/2000 s.m.i., per danni corporali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti dai Prestatori di lavoro;
- Ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina di cui al precedente punto, cagionati ai prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente.

L'assicurazione R.C.O. si estende agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell'impresa assicurata regolarmente iscritti all'INAIL.

Per entrambe le assicurazioni, sia la R.C.T. che la R.C.O., valgono le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

La garanzia comprende, nei limiti indicati nella polizza, la responsabilità civile dei prestatori di lavoro, nello svolgimento delle loro mansioni, comprese quelle previste dal D. Lgs. 81/2008 s.m.i.